

## **Allegato "A" al n. 258 di Rep./n. 208 di Racc.**

### **STATUTO**

#### **DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA**

##### **ARTICOLO 1**

###### **DENOMINAZIONE**

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "**ASM ONORANZE FUNEBRI SRL**".

La società è retta dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni di legge in materia.

##### **ARTICOLO 2**

###### **OGGETTO SOCIALE**

La Società ha per oggetto l'esecuzione dei servizi funerari e l'espletamento di tutte le prestazioni conseguenti; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di onoranze funebri, la vendita di casse, l'addobbo di camere ardenti, il trasporto di salme sia in Italia che all'estero, tanatocosmesi, tanatoprassi e imbalsamazione nei limiti di legge, la pubblicazione di necrologi e di partecipazioni, la vendita di fiori e di ornamenti per tomba, lapidi e marmi. La società potrà anche noleggiare macchine da autorimessa per lo svolgimento dei servizi sopraindicati, nonché espletare tutte le pratiche concernenti le suddette attività.

La società può assumere partecipazioni in altre società, ad eccezione di quelle di cui ai capi II, III e IV del titolo V del codice civile, aventi oggetto analogo, affine, strumentale al proprio.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che risultano necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie etc. comunque utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio di credito ai sensi del D.lgs 385/1993 e sue integrazioni.

##### **ARTICOLO 3**

###### **SEDE**

La società ha sede legale in Rovigo, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

Nei modi di legge possono essere istituite o soppresse, in Italia o all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

##### **ARTICOLO 4**

###### **DURATA**

La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Essa potrà essere prorogata o liquidata prima della data fissata con delibera dell' Assemblea dei Soci.

##### **ARTICOLO 5**

###### **DOMICILIO DEI SOCI**

Per i rapporti con la società e con gli altri soci ciascun socio elegge domicilio presso l'indirizzo risultante dal libro soci. L'eventuale variazione di tale indirizzo deve essere comunicata per iscritto dal socio interessato alla società ed a cura della stessa annotata sul libro soci.

#### **CAPITALE – CONFERIMENTI - CIRCOLAZIONE QUOTE**

## ARTICOLO 6 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è stabilito in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi); esso è diviso in quote divisibili, anche di diverso ammontare. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

## ARTICOLO 7 CONFERIMENTI

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro ovvero con apporti in natura di crediti e beni.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; in tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

## ARTICOLO 8 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Per "trasferimento" si intende, nel presente articolo, qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, transazione, permuta, conferimento in Società, cessione di azienda, vendita forzata, vendita in blocco, assegnazione, trasferimento al trustee di un trust ovvero, in caso di intestazione fiduciaria, trasferimento del mandato fiduciario o cambiamento del rapporto sottostante da fiduciante a fiduciario) in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà o nuda proprietà delle - o della costituzione o del trasferimento di diritti di godimento o altri diritti sulle - partecipazioni della Società o sui diritti di opzione.

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Nel caso di trasferimento a società interamente partecipate o controllate a seguito di permuta, conferimenti, fusioni e scissioni o altre operazioni straordinarie non è dovuta la prelazione in favore degli altri soci.

Negli altri casi i soci non cedenti hanno diritto di prelazione all'acquisto in proporzione alle quote già possedute.

L'offerente dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, indicando il potenziale acquirente, il prezzo e le altre condizioni dell'offerta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, comunicare agli altri soci il contenuto dell'offerta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

I soci disporranno di trenta giorni di tempo, dal ricevimento dell'offerta, per esercitare, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'organo amministratore che ha inviato la comunicazione, il loro diritto.

In caso di morte di uno dei soci gli eredi avranno diritto ad ottenere la liquidazione della quota sulla base di una situazione patrimoniale redatta alla data del decesso, comprensiva di avviamento e plusvalenze latenti, a meno che manifestino la loro disponibilità a proseguire l'attività sociale in

qualità di soci, ed i soci superstiti vi acconsentano all'unanimità.

#### ARTICOLO 9 UNICO SOCIO

Quando le partecipazioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dai commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### ARTICOLO 10

##### PRESTITI DA SOCI E INTRAGRUPPO - EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

È espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri soci, come pure presso Società loro controllanti, controllate o collegate o presso controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative vigenti.

La Società può emettere titoli di debito per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato a favore di soli investitori professionali.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere assunta dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli. L'emissione di tali titoli e le modalità del loro collocamento sono disciplinate dall'art. 2483 c.c. e dalle leggi speciali in materia.

I titoli di debito non potranno, in ogni caso, essere imputati a capitale né dar luogo a qualsivoglia forma di conversione in partecipazione della società.

#### ARTICOLO 11 RECESSO

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni la Società revoca la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

#### ARTICOLO 12

##### LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL SOCIO RECEDUTO

Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo, la determinazione del valore della partecipazione secondo i criteri sopra indicati è compiuta, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'articolo 1349 c.c..

Il procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto è disciplinato dall'art. 2473 c.c..

#### ARTICOLO 13

##### SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cure degli amministratori, presso la sezione del Registro Imprese di cui all'articolo 2497 *bis* secondo comma c.c..

#### ARTICOLO 14

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, in base a quanto deciso dall'assemblea.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

#### ARTICOLO 15

##### DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea per la nomina dell'amministratore cessato.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 (quindici) giorni l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### ARTICOLO 16

##### CARICHE SOCIALI

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio stesso.

Il consiglio può nominare un vice presidente come pure uno o più

amministratori delegati.

Il consiglio nomina un segretario, permanente o della riunione, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

#### ARTICOLO 17

##### RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da qualsiasi amministratore delegato o, se essi non siano nominati, da altro amministratore, con avviso scritto inviato a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni liberi prima.

L'avviso scritto può essere inviato per lettera raccomandata (per posta o a mano) o per telegramma o telefax o per posta elettronica certificata.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato che ne fa le veci, se nominati, ovvero, in mancanza, da altro amministratore designato dai membri del consiglio presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare i documenti in tempo reale. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione e il segretario della riunione, onde consentire la redazione del relativo verbale.

Anche in mancanza di regolare convocazione, sono valide le riunioni del consiglio di amministrazione qualora vi partecipino tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati.

#### ARTICOLO 18

##### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del consiglio sono validamente adottate con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

In caso di parità la proposta si ha per respinta.

Le deliberazioni del consiglio risultano dal verbale riportato nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

#### ARTICOLO 19

##### CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 7 (sette) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### ARTICOLO 20

##### POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle finalità perseguite dalla società esplicitate all'articolo 2.

#### ARTICOLO 21

##### DELEGHE DI POTERI

Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni al presidente, al vicepresidente, e/o allo o agli amministratori delegati, se nominati, nonché ad altri amministratori, e può anche nominare un comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

#### ARTICOLO 22

##### DIRETTORI E PROCURATORI

Il consiglio di amministrazione può nominare e conferire poteri a direttori, come pure può nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

#### ARTICOLO 23

##### RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico.

Il legale rappresentante ha la firma libera per l'attuazione delle delibere del consiglio, nonché la facoltà di agire e resistere in ogni tipo e fase di giudizio, anche avanti alle magistrature amministrative e superiori, come pure in ogni tipo di procedura arbitrale, e di nominare arbitri e avvocati e procuratori alle liti.

Inoltre, nei limiti dei poteri loro conferiti dal consiglio, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al presidente, al vicepresidente e allo o agli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva se così stabilito dal consiglio, nonché agli amministratori cui il consiglio le abbia attribuite.

#### ARTICOLO 24

##### COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e può essere assegnato loro un compenso annuo.

Il consiglio di amministrazione può riconoscere un emolumento agli amministratori investiti di particolari cariche.

#### ARTICOLO 25

##### DIRETTORE GENERALE

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, determinandone il compenso, i poteri e la durata in carica.

Il direttore generale è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'organo amministrativo e dell'attuazione degli indirizzi gestionali adottati da esso e dai soci.

Ha la direzione interna, amministrativa e tecnica della Società, con poteri determinativi e di controllo.

Il direttore generale può essere scelto anche nell'ambito dei membri del consiglio d'amministrazione.

Il direttore generale partecipa di diritto ai lavori del consiglio di amministrazione e, nel caso in cui egli non rivesta anche la carica di consigliere, non ha diritto di voto.

Il direttore generale assume la rappresentanza legale della società ed ha i poteri di firma nell'ambito dei poteri attribuiti dall'organo amministrativo.

### **ORGANO DI CONTROLLO**

#### **ARTICOLO 26**

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

La Società nomina un collegio sindacale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. o diversamente un revisore unico.

#### **ARTICOLO 27**

#### **COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, con i requisiti prescritti dagli artt. 2397 e seguenti c.c.

I soci provvedono alla nomina del collegio sindacale e del suo presidente.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

#### **ARTICOLO 28**

#### **COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla Società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste all'art.20 dello statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

#### **ARTICOLO 29**

#### **REVISORE UNICO**

I soci nominano un revisore legale dei conti. Questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia ed è soggetto alla disciplina

del D.Lgs n.39/2010.

Resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

E' rileggibile e decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione al Registro Imprese della nomina del collegio sindacale.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 30**

#### **COMPETENZE**

Sono riservate ai soci, che deliberano in assemblea:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- l'approvazione del piano industriale e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- l'approvazione dei budget annuali e pluriennali;
- il numero, la nomina e la revoca dei componenti l'organo amministrativo, nonché la fissazione del relativo compenso, secondo la normativa vigente;
- la nomina del revisore unico o, nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale, determinandone i relativi compensi;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'autorizzazione ad operazioni di accesso all'indebitamento, fidejussioni, altre prestazioni di garanzia, leasing, mutui, dal valore unitario superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della società;
- la decisione di acquisire, permutare, alienare beni immobiliari, aziende e rami d'azienda di valore unitario superiore a 100.000 (centomila) euro;
- l'autorizzazione ad acquisire e alienare partecipazioni societarie;
- la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione.

L'assemblea dei soci può richiedere agli altri organi della Società la trasmissione di tutti gli atti e le informazioni indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni.

#### **ARTICOLO 31**

#### **PRESIDENZA**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, se assenti, da persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea ne dirige i lavori, accerta la validità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea, attesta l'avvenuta regolare convocazione dei soci ed informazione ad amministratori e sindaci. Il presidente può essere assistito da un segretario nominato dall'assemblea o da un notaio nelle assemblee straordinarie.

#### **ARTICOLO 32**

#### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto di convocazione comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

La convocazione può essere effettuata anche a mezzo posta elettronica o fax (purché con prova certa dell'avvenuta ricezione) qualora i soci abbiano a tale espresso fine indicato un'utenza fax ovvero un indirizzo e-mail, riportati a cura degli amministratori nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, o il revisore sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, o il revisore non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

#### ARTICOLO 33

##### INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/ video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### ARTICOLO 34

##### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, accertare se l'assemblea è validamente costituita e in numero legale per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, anche estraneo ai soci, designato dall'assemblea stessa.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale

dell'assemblea sia redatto da notaio, designato dal presidente dell'assemblea, anche nei casi in cui ciò non sia richiesto dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### ARTICOLO 35

##### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

#### **ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO – UTILI**

#### ARTICOLO 36

##### ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

#### ARTICOLO 37

##### DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo la deduzione di una somma corrispondente alla ventesima parte di essi da destinarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

#### **SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE**

#### ARTICOLO 38

##### LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società l'assemblea, con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### ARTICOLO 39

##### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società, nonché promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri. Ogni parte ha diritto di nominare un componente, mentre il presidente verrà indicato dal Presidente del

Tribunale di Rovigo.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà Rovigo.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 40**

#### **RINVIO ALLA LEGGE**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.